

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 932 e 1143-A

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE MICELE)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1995

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina dei rapporti tra grandi imprese
e subfornitori (n. 932)

d'iniziativa dei senatori TAPPARO, LARIZZA, BAGNOLI, SPISANI,
CARPI, ZANOLETTI, TURINI e GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

Disciplina della subfornitura industriale (n. 1143)

d'iniziativa dei senatori BALDELLI, BONANSEA, MASIERO,
WILDE, CARPI, COVIELLO, PREVOSTO, MANIERI, CANGELOSI,
BARRA, LORUSSO, FARDIN, BALLESI, TURINI e GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 2 ^a Commissione permanente	»	7
Testo proposto dalla Commissione	»	8
Testo del disegno di legge n. 932, d'iniziativa dei senatori Tap- paro ed altri	»	15
Testo del disegno di legge n. 1143, d'iniziativa dei senatori Baldelli ed altri	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - La strategia imprenditoriale basata sull'affidamento contrattuale di singole fasi o di interi processi produttivi e distributivi ad altre unità aziendali si va sempre più affermando, delineando un modello di organizzazione produttiva improntato al massimo decentramento delle lavorazioni all'esterno dell'impresa.

Le grandi imprese, per rispondere meglio alle esigenze di un mercato caratterizzato dalla flessibilità, dalla specializzazione, dalla capacità di adeguarsi velocemente alla domanda, spostano il fulcro della loro attività verso la ricerca, la progettazione e le strategie di mercato, demandando la produzione vera e propria alle piccole e medie imprese specializzate nei diversi processi produttivi.

In quest'ottica, con sempre maggiore frequenza, si ricorre al contratto di subfornitura al fine di intrecciare relazioni negoziali fra grandi e piccole imprese. Si tratta di un rapporto, dal punto di vista giuridico, piuttosto atipico (non è infatti somministrazione di beni, nè appalto, nè prestazione di servizi), con il quale una impresa affida ad un'altra l'esecuzione di una fase del proprio processo produttivo, oppure la fornitura di semilavorati che saranno incorporati in beni più complessi.

A livello europeo, al fine di elaborare un modello contrattuale *ad hoc*, è stato introdotto un processo di formalizzazione di tali rapporti che ha portato alla elaborazione di vere e proprie guide contrattuali.

In Germania, ad esempio, è stata elaborata dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione dell'economia tedesca la «Carta della subfornitura»; in Francia è stata elaborata la *Charte de la sous-traitance*. In tali documenti i contratti di subfornitura sono definiti come rapporti giuridici tra due aziende in base ai quali un'im-

presa (committente) dà l'incarico - secondo le proprie direttive - ad un'altra impresa (beneficiario o subfornitore) di fabbricare dei prodotti, di prestare taluni servizi, oppure di eseguire dei lavori che sono destinati ad essere forniti al committente.

Dai citati esempi di legislazione comparata si evince il riferimento ad una operazione economica autonoma: il contratto principale non incide nello svolgimento delle prestazioni e, in genere, nella vita del subcontratto.

In Italia, invece, manca una normativa specifica per la subfornitura industriale, cosa che costituisce motivo di frequenti controversie che insorgono nelle relazioni industriali.

Le stesse elaborazioni dottrinali sul tema sono piuttosto scarse e tendono, in genere, a inquadrare il contratto di subfornitura nella teoria generale del subcontratto. La dottrina più recente è giunta alla conclusione che il contratto di subfornitura è un contratto separato da quello originario, dal quale mutua solo una parte del contenuto. Esiste un collegamento funzionale fra i due rapporti, un nesso oggettivo ed economico, ma tale nesso non è rilevante giuridicamente. Il contratto di subfornitura, secondo la più recente dottrina, è dunque un contratto parallelo a quello principale e, non essendo specificamente previsto e disciplinato dalla legge, viene trattato alla stregua dei contratti atipici.

Non sfugge la considerazione che, instaurandosi il rapporto di subfornitura tra grandi imprese committenti e piccole imprese fornitrici, dal differente peso economico delle due parti possa scaturire una condizione di debolezza contrattuale dell'impresa minore, tale da mettere in pericolo l'esistenza stessa di quest'ultima.

Negli ultimi tempi, quindi, è stata palese con sempre maggiore insistenza la ne-

cessità di un intervento legislativo tendente a dare una completa regolamentazione ai rapporti di subfornitura tale da non lasciare adito a dubbi interpretativi.

Di questo problema si sono fatti carico i senatori Tapparo e Baldelli che, insieme con altri colleghi, hanno presentato due disegni di legge (A.S. 932 e A.S. 1143) che, pur partendo da una dichiarata posizione ideologica (la tutela del contraente debole da eventuali abusi di posizione dominante del committente), configuravano una disciplina abbastanza compiuta della subfornitura industriale, inquadrata come un contratto tipico «autonomo» al di fuori di quelli già contemplati nel nostro codice civile della somministrazione dei beni e dell'appalto.

Questi due disegni di legge sono stati riformulati, a cura del relatore, in un testo unificato che, dopo un ampio ed approfondito esame nella 10ª Commissione, conclusosi con opportune e significative modificazioni, viene ora presentato all'attenzione dell'Assemblea del Senato.

La proposta licenziata dalla 10ª Commissione, nel suo impianto complessivo e nelle singole norme, risponde adeguatamente all'esigenza di disciplinare il rapporto contrattuale della subfornitura, riconducendolo in una configurazione giuridica autonoma alla stregua degli altri contratti tipici già disciplinati dal nostro codice civile e colmando, così, la lacuna esistente nel nostro ordinamento, la quale è causa di difficili controversie e costituisce un freno alla stessa capacità del nostro sistema produttivo di espandersi e di affrontare al meglio la competizione sul mercato.

I punti più delicati della discussione hanno riguardato: la forma scritta del contratto, i termini di pagamento, la figura dell'abuso di dipendenza economica e il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie.

Le soluzioni alle quali, infine la 10ª Commissione, a grande maggioranza, è pervenuta sono finalizzate, da un lato, a dare un sistema giuridico di tutela e di certezza nel campo della fornitura, proprio per consentire al settore di esplicitare tutte le sue poten-

zialità in termini di produzione e di occupazione e, dall'altro, ad ovviare alla situazione di forte penalizzazione nella quale l'attuale mancanza di regole pone il contraente debole, cercando di stabilire una uguaglianza sostanziale, che oggi non esiste, tra committente e subfornitore. In sostanza, la parte debole è spesso impossibilitata a difendersi, in quanto una sua eventuale reazione potrebbe determinarne l'espulsione dal mercato o, comunque, la condanna ad uno stato di precarietà.

Le scelte fatte dalla Commissione sulle singole fattispecie sono molto equilibrate, anche se piuttosto nette, e riguardano:

a) l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, a pena di nullità (articolo 2);

b) l'obbligatorietà della indicazione nel contratto dei termini di pagamento che non possono eccedere i 60 giorni, a meno che le parti non abbiano adottato un contratto-tipo predisposto ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, (articolo 3);

c) il divieto per il subfornitore di affidare ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni (articolo 4);

d) l'inserimento della subfornitura tra le prestazioni di servizio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del rinvio del pagamento dell'IVA al momento dell'incasso della fattura (articolo 9);

e) l'introduzione della figura dell'abuso di dipendenza economica come specifica fattispecie distinta da quella dell'abuso di posizione dominante in grado di garantire in senso più ampio una maggiore equità nei rapporti contrattuali di subfornitura (articolo 10);

f) la devoluzione per legge, salvo patto contrario, delle controversie relative ai contratti di subfornitura alle commissioni arbitrali, istituite presso le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 580 del 1993 secondo procedura rituale (articolo 11);

g) l'introduzione di un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (articoli 2 e 4), di interessi di mora e di penale (articolo

3) a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali e come mezzo di dissuasione per i poco solerti pagatori.

Particolare attenzione merita l'articolo 10 con il quale si è inteso novellare la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, introducendo la figura dell'abuso di dipendenza economica. Referente comparatistico per questo tipo di iniziativa è stato il paragrafo 26, comma 2, secondo periodo, della legge contro le limitazioni alla concorrenza (GWB), della normativa antimonopolistica tedesca, ripresa dal legislatore francese che nell'articolo 8, lettera b), dell'ordinanza 1° dicembre 1986, n. 1243 ha affiancato alla figura tradizionale dell'abuso di posizione egemone quella di abuso di dipendenza economica. Nel nostro caso c'è da osservare che la strada di una netta distinzione delle due fattispecie ha trovato conforto anche nel parere espresso sul testo unificato predisposto dal relatore, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 287 del 1990, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le norme contenute nel testo proposto dalla Commissione risultano anche coerenti con la posizione che la Commissione delle Comunità Europee in più occasioni (ultimamente in data 12 maggio 1995 con la raccomandazione 95/198/CE) ha assunto in merito ai termini di pagamento e alla traspa-

renza nelle transazioni commerciali, allorchè ha invitato gli Stati membri ad adeguare il proprio sistema giuridico e amministrativo al fine di rafforzare la trasparenza nei rapporti contrattuali, di assicurare un risarcimento adeguato in caso di ritardo di pagamento, di garantire appropriate e spedite procedure di ricorso, di migliorare il pagamento nell'ambito degli appalti pubblici, di differire il pagamento dell'IVA fino al momento dell'incasso del prezzo, di incoraggiare soluzioni extragiudiziarie delle controversie, di migliorare l'efficacia delle procedure di recupero accelerate.

Ne consegue che appare abbastanza artificiosa la polemica tesa ad imputare al testo licenziato dalla Commissione la finalità di volere imporre ulteriori legami al mercato e di voler in una qualche misura ingessare la libertà di contrattazione delle parti.

La legge vuole avere, così come risulta evidente dalle prescrizioni in essa contenute, lo scopo di fissare le regole all'interno delle quali deve svolgersi la libera contrattazione delle parti nel rapporto di subfornitura, sulla base della considerazione che in questo caso la cornice legislativa è importante proprio per evitare che si realizzino situazioni di alterazione dell'uguaglianza delle posizioni e, in ultima analisi, della concorrenza.

MICELE, relatore

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

sui disegni di legge

(Estensore: FONTANINI)

1° marzo 1995

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che l'articolo 7 del disegno di legge n. 1143 evoca la questione dell'arbitrato obbligatorio, quanto meno per una delle parti, la cui legittimità è tuttora controversa alla stregua dell'articolo 24 della Costituzione.

sul testo unificato predisposto dal relatore

(Estensore: FONTANINI)

24 maggio 1995

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'opportunità che il termine di cui all'articolo 2, comma 5, sia derogabile per accordo tra le parti, poichè la disposizione in esame appare irragionevole e probabilmente in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione. Quanto all'articolo 11 del testo, si ricorda l'orientamento assunto in materia dalla Corte costituzionale e si osserva che il principio di precostituzione per legge del giudice naturale potrebbe essere violato in applicazione del comma 4, con particolare riferimento alla nomina da parte del Presidente della Camera di commercio, eventualmente successiva al fatto controverso.

Si rileva, infine, l'impropria qualificazione di posizione dominante contenuta nell'articolo 10, alla stregua della normativa vigente in materia.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

sul testo unificato proposto dal relatore

(Estensore: BELLONI)

24 maggio 1995

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, appare viziata la formulazione dell'articolo 2, il cui comma 4 sembra del tutto pleonastico. In particolare, poi, si censura il comma 5 giacchè i requisiti ivi indicati non indicano le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto di essi.

Inoltre, va notato all'interno del medesimo articolo 2, comma 2, l'uso, altamente improprio, della parola «congruo»; parola, che purtroppo riemerge in numerose altre parti del testo unificato, come ad esempio all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 6, commi 2 e 3.

Dell'articolo 4, comma 2, si censura, poi, l'uso fortemente atecnico, della parola «accordi», che andrebbe sostituita con l'altra, più appropriata, «contratti».

Con particolare enfasi, infine, si contesta la configurazione data all'intero articolo 11 (Arbitrato), con il quale si verrebbe ad istituire una nuova giurisdizione speciale, aggirando il principio costituzionale del giudice naturale ed il principio civilistico per cui la figura arbitrale nasce in seguito ad apposita clausola fissata dalle parti. Non risulta chiaro se la deroga, di cui al comma 1, sia esercitabile anche da una sola delle parti ovvero necessariamente da entrambe. Nè risulta chiaro quale sia il momento entro il quale esercitare quel diritto a derogare. Si invita, da ultimo, a cancellare il superfluo inciso «in quanto compatibili» di cui al comma 7.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina del rapporto di subfornitura

Art. 1.

(Definizione)

1. Con il contratto di subfornitura industriale un imprenditore industriale o artigiano effettua per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o fornisce alla stessa prodotti o servizi, anche progettuali, destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nello svolgimento dell'attività produttiva dell'acquirente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti, specifiche tecniche o prototipi forniti dall'impresa committente.

Art. 2.

*(Contratto di subfornitura:
forma e contenuto)*

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta, secondo modalità concordate fra le parti, a pena di nullità. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Il committente che stipuli il contratto di subfornitura in violazione di quanto disposto dal comma 1 incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 10 per cento del corrispettivo pattuito in contratto.

3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi re-

lativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore per iscritto.

4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna e di pagamento.

6. Nel caso in cui la fase di sviluppo comporti la realizzazione di un prototipo, devono essere stabilite nel contratto le procedure di verifica e attuazione da parte del subfornitore delle specifiche impiegate.

7. Il contratto di subfornitura può prevedere una certificazione di qualità dei mezzi di produzione e di controllo, restando escluso ogni sindacato sugli aspetti gestionali dell'impresa subfornitrice.

Art. 3.

(Termini di pagamento)

1. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della subfornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, comunque, non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione, salvo che le parti abbiano adottato un contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, let-

tera *b*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente incorre in una penale pari al 5 per cento dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini. Dalla scadenza del termine il committente deve, inoltre, al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.

4. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi.

Art. 4.

(Divieto di interposizione)

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni sono nulli.

3. Il subfornitore che affidi ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento del corrispettivo della fornitura pattuito nel contratto principale.

Art. 5.

(Responsabilità del subfornitore)

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonchè quella

tecnico-professionale di messa a punto del progetto.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Il subfornitore non è responsabile di ritardi nella fornitura, qualora il ritardo nella consegna sia determinato da forza maggiore.

4. Ogni pattuizione contraria ai precedenti commi è da ritenersi nulla.

Art. 6.

(Nullità di clausole)

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. È tuttavia valida la clausola contrattuale che riserva al committente di precisare con preavviso, secondo termini contrattuali pattuiti, i quantitativi tra un minimo e un massimo prestabilito, o i dettagli tecnici specifici, ricompresi tra quelli contrattualmente concordati anche di massima o per categorie, o i tempi di esecuzione e fornitura dei prodotti o dei servizi, entro i limiti concordati, in funzione del proprio fabbisogno.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Art. 7.

(Proprietà del progetto)

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione

di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Art. 8.

(Diritto di recesso)

1. Al subfornitore è attribuito il diritto di recedere dal contratto entro un termine di sette giorni. Il termine per il recesso dal contratto decorre dalla stipula del contratto stesso.

2. Il subfornitore esercita il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al committente.

Art. 9.

(Prestazione di servizi)

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte».

Art. 10.

(Abuso di dipendenza economica)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Abuso di dipendenza economica)*. - 1. È vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi, una impresa fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il fornitore, nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimen-

sioni dell'impresa, non sia in grado di rivolgersi ad altre imprese. L'abuso può consistere:

a) nella sistematica imposizione di clausole contrattuali o di prezzi negli ordinativi tali da assicurare all'impresa più forte ingiustificati vantaggi e, con particolare riferimento ai contratti di subfornitura, tali da addossare al fornitore ogni ordinario onere di stoccaggio ovvero tali da determinare a suo danno gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

b) nella vendita a condizioni discriminatorie o nella arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto»;

b) all'articolo 14, comma 1, le parole «articoli 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3 o 3-bis»;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole «articoli 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3 o 3-bis» e dopo le parole: «posizione dominante» sono inserite le seguenti: «o di dipendenza economica».

Art. 11.

(Arbitrato)

1. Salvo che le parti non vi derogino espressamente, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle commissioni arbitrali istituite presso le Camere di commercio ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Le commissioni di cui al comma 1 esercitano le funzioni di arbitrato in materia di subfornitura secondo procedura rituale.

3. Al giudizio e al procedimento arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V del Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

4. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura monitoria, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12.

(Controllo della CONSOB)

1. Le società quotate in borsa che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono tenute a pubblicare relazioni periodiche, devono includere nelle medesime dati sintetici sui termini di pagamento effettivamente praticati nel periodo; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) indica le modalità di rilevazione, controllo e calcolo dei suddetti dati sintetici.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. All'accertamento, contestazione o notificazione della violazione di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della presente legge provvedono gli organi di polizia giudiziaria, nonchè gli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) competenti per territorio, con riferimento al domicilio del subfornitore.

3. Per le violazioni di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della presente legge, l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione è l'U.P.I.C.A. competente per territorio, con riferimento al domicilio del subfornitore.

DISEGNO DI LEGGE N. 932

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TAPPARO ED ALTRI

Art. 1.

1. La somministrazione di forniture industriali ha per oggetto la fornitura di prodotti o l'effettuazione di lavorazioni parziali su prodotti semilavorati, in un periodo di tempo determinato, in conformità ad un progetto, a specifiche tecniche o ad un prototipo forniti dal committente.

2. Alla somministrazione di forniture industriali, per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del capo V del titolo III del libro IV del codice civile, e, in difetto, quelle del capo VII del medesimo titolo.

Art. 2.

1. Il contratto di somministrazione di forniture industriali ha forma scritta, e non può essere modificato unilateralmente da una delle parti. La quantità delle forniture richieste può essere precisata nel contratto, o determinata dal committente in successivi ordinativi. Le condizioni generali di contratto devono essere approvate per iscritto; alle clausole relative ai termini di pagamento, qualora siano difformi da quanto previsto dall'articolo 3, si applica l'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Le specifiche tecniche, comunicate dal committente contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto, e le loro eventuali modifiche, devono essere accettate dal fornitore per iscritto, entro un termine congruo in relazione alla complessità tecnica di esse.

3. Gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in forma scritta, con un anticipo congruo in relazione alle caratteri-

stiche della lavorazione ed alla consistenza quantitativa della fornitura richiesta. La prescrizione, in relazione a singoli ordinativi, di condizioni che derogano a quanto convenuto nel contratto, deve essere accettata per iscritto dalla controparte.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, il contratto determina le modalità dei controlli che il committente può esercitare sull'attività produttiva del fornitore, nonchè le tolleranze per le eventuali difformità rispetto alle prescrizioni.

Art. 3.

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti ed alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicate al fornitore, e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza, e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

2. Il committente provvede, entro quattordici giorni dal ricevimento della fattura, al pagamento dell'IVA che risulta dalla stessa; il pagamento della fornitura, salvo patto contrario, ha luogo entro trenta giorni. Il presente comma si applica anche alle imprese che forniscono in modo continuativo, in base ad un contratto di durata, servizi ad altre imprese.

3. I termini di consegna, qualora non determinati nel contratto di somministrazione di forniture industriali, sono indicati dal committente nei singoli ordinativi. In caso di prescrizione di termini in deroga a quanto convenuto nel contratto, si applica l'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

1. Costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la sistematica imposizione, da parte del committente che, grazie alla sua posizione nel mercato, goda di una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forza contrattuale superiore a quella della controparte, di ordinativi, termini di consegna e condizioni di pagamento tali da assicurargli abnormi disponibilità di liquidità a scapito del fornitore, o da addossare al fornitore ogni ordinario onere di stoccaggio,

senza adeguato compenso, o da determinare per il fornitore gravi difficoltà organizzative in ordine all'approvvigionamento di materie prime e alla disponibilità di mano d'opera, o comunque eccessivamente onerosi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1143

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDELLI ED ALTRI

Art. 1.*(Definizione e campo di applicazione)*

1. Ai fini della presente legge, per subfornitura industriale si intende l'attività di forniture da parte di imprese artigiane o industriali di beni o servizi destinati ad essere utilizzati, da un committente, nell'ambito della propria attività economica, per essere incorporati in un bene più complesso.

2. Per subfornitura di prodotti si intende la produzione di un semilavorato o di un componente di un bene più complesso prodotto dal committente.

Art. 2.*(Contratto di subfornitura)*

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta, e conforme a quanto previsto dal codice civile.

2. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto su subfornitura deve essere determinato in modo da non ingenerare ambiguità od errata interpretazione riguardo all'oggetto della fornitura.

3. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della fornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato. Il termine massimo di pagamento è di trenta giorni dalla emissione della fattura. In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dal contratto si applica una penale pari al tasso di sconto corrente maggiorato del 5 per cento.

4. È nulla la clausola che riservi al committente la facoltà di modificare unilateral-

mente le condizioni del contratto o di risolvere il contratto di durata indeterminata senza fornire un congruo preavviso al subfornitore e comunque laddove esistano serie motivazioni, verrà riconosciuto il risarcimento del danno.

Art. 3.*(Specifiche tecniche)*

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni particolareggiati o specifiche tecniche che definiscono dettagliatamente i requisiti specifici richiesti dal committente.

2. In particolare devono essere specificati:

a) tolleranze, dimensioni, composizione e gradi di finitura richiesti;

b) variazioni ammissibili, in riferimento a dimensioni e quantità, qualità, gradazioni, proprietà ed altre caratteristiche identificanti dei materiali da adoperare;

c) metodi attraverso i quali i materiali necessari alla lavorazione ed il prodotto della subfornitura devono essere sottoposti a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite;

d) devono essere riconosciuti dal committente in certificazione di qualità in possesso dell'impresa subfornitrice.

3. Il contratto deve prevedere un adeguamento al prezzo fissato ove vengano apportate significative modifiche e varianti o comunque ogni processo che comporti un incremento dei costi materiali o salariali.

Art. 4.*(Limiti della subfornitura)*

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

Art. 5.

(Responsabilità del subfornitore)

1. Il subfornitore è responsabile esclusivamente del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto o del servizio fornito, secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Non può essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non provi di aver provveduto ad eseguire controlli interni sul prodotto, con accuratezza commisurata ai rischi di impiego e previsti dal contratto.

Art. 6.

*(Istituzione del marchio
«Prodotto interamente in Italia»)*

1. È istituito il marchio «prodotto interamente in Italia». La sua utilizzazione è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene interamente in Italia.

Art. 7.

(Arbitrato)

1. È istituita, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la Commissione di arbitrato per le controversie in materia di subfornitura con la funzione, qualora una delle parti lo richieda, di operare per la composizione del contenzioso in essere.

2. La Commissione di cui al comma 1 esercita altresì funzioni di consulenza e di supporto nelle trattative tra le parti nella fase preliminare di formazione del contratto.

Art. 8.

*(Composizione della Commissione
di arbitrato)*

1. La Commissione di cui all'articolo 7 è composta dal presidente della giunta camerale o da un suo delegato e da due componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, in rappresentanza l'uno delle imprese di subfornitura, l'altro delle imprese di committenza.

2. La giunta camerale in presenza di particolari condizioni di rilevanza socio-economica può provvedere all'insediamento di più commissioni.